


Regione Emilia-Romagna

Assessorato Difesa del Suolo e della Costa. Protezione Civile

L'Assessore

Ai Comuni dell'Emilia-Romagna
Alle Province e C. M. dell'Emilia-Romagna
Ai Servizi Tecnici di Bacino in Emilia-Romagna

Prot. n. AMB/GEO/04/6305⁺
Bologna, 09 FEB. 2004



- p.c.: Alle Aziende U.S.L. dell'Emilia-Romagna
- p.c.: Alle A.C.E.R. (ex IACP) dell'Emilia-Romagna
- p.c.: Alle Federazioni regionali in Emilia-Romagna di Ordini/Collegi delle professioni tecniche
- p.c.: Alle Federazioni regionali in Emilia-Romagna di Associazioni imprenditoriali

LORO SEDI

OGGETTO: *ORDINANZA DEL PCM N. 3274/2003 RECANTE "PRIMI ELEMENTI IN MATERIA DI CRITERI GENERALI PER LA CLASSIFICAZIONE SISMICA DEL TERRITORIO NAZIONALE E DI NORMATIVE TECNICHE PER LE COSTRUZIONI IN ZONA SISMICA" E SUCCESSIVE MODIFICHE.*

Con l'ordinanza del PCM n. 3316 del 2 ottobre 2003 sono state introdotte modifiche significative e corrette numerose imprecisioni circa le normative tecniche allegate all'ordinanza del PCM n. 3274/2003 in oggetto.

Ciò nonostante, permanendo notevoli incertezze e difficoltà applicative delle norme tecniche sopra menzionate (soprattutto in relazione alle opere ed edifici strategici o rilevanti per il collasso per i quali, tra l'altro, la nota DPC - USSN del 4 giugno 2003 aveva invece interpretato un'ipotetica immediata vigenza delle norme tecniche dell'ordinanza n. 3274, anche se poi nei fatti contraddetta, per i punti interessati da modifiche significative, dalla stessa ordinanza n. 3316, di cinque mesi dopo), si è di recente richiesto al DPC - USSN, con nota regionale del 20 gennaio 2004, resa pubblica attraverso l'apposito FORUM regionale collegato alla pagina web www.regione.emilia-romagna.it/geologia, una diversa motivata interpretazione di tale aspetto.

Nel frattempo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri è ulteriormente intervenuta sulla materia con l'ordinanza n. 3333 del 23 gennaio 2004 (pubblicata sulla G.U. n. 26 del 2-2-2004), dove all'art. 6, comma 7, espressamente si afferma che "Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, terzo capoverso, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 si applicano anche agli edifici e alle opere di cui al comma 3 del medesimo articolo 2" (cioè alle opere e agli edifici strategici o rilevanti per il collasso, n.d.r.).

Al fine di non incorrere in nuove incertezze applicative e, comunque, al fine di limitarle a vantaggio di una maggiore sicurezza strutturale, è bene tenere presente la deliberazione della Giunta regionale n. 1435 del 21 luglio 2003 con cui è già stato assunto un primo indirizzo operativo secondo il quale nelle zone precedentemente non classificate sismiche, di norma e per fini cautelativi, si è suggerito di riconsiderare i contenuti progettuali anche degli edifici pubblici in fase di realizzazione, compatibilmente con lo stato di

./.


avanzamento dei lavori, sulla base delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, anche previgenti.

Conseguentemente, si assume come ulteriore indirizzo applicativo l'indicazione già prospettata nella nota regionale di richiesta di parere al DPC - USSN del 20 gennaio 2004, tanto più a fronte di altre contestuali decisioni governative quale quella del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (Decreto 113/AG/30/15 - gennaio 2004) di costituzione della Commissione per la redazione del "Testo Unico della Normativa Tecnica", con termine dei lavori previsto entro il 30.6.2004.

In conclusione, nelle diverse zone sismiche in cui è classificato il territorio regionale dell'Emilia-Romagna, durante la presente fase di prima applicazione ai sensi del punto 3 dell'allegato 1 all'ordinanza n. 3274 in oggetto (e precisamente n. 105 Comuni in "zona 2", n. 214 Comuni in "zona 3" e n. 22 Comuni in "zona 4"), per quanto attiene gli edifici pubblici ricompresi tra quelli di cui all'art. 2, comma 3, dell'ordinanza del PCM n. 3274/2003, la facoltà riconosciuta di utilizzare le norme tecniche previgenti e, tra queste, in particolare quelle per le costruzioni in zone sismiche contenute nel D.M. 16 gennaio 1996, dovrà tenere conto delle specifiche di *sismicità media* ($S = 9$) per i Comuni in "zona 2" e di *sismicità bassa* ($S = 6$) per i Comuni in "zona 3" e in "zona 4". Tutto ciò fino all'emanazione di nuove disposizioni ai sensi dell'art. 83 del DPR n. 380/2001 e, comunque, durante la fase di regime transitorio di cui all'art. 2, comma 2, terzo capoverso, dell'ordinanza del PCM n. 3274/2003, come modificato dall'art. 6, comma 7 dell'ordinanza del PCM n. 3333/2004.

Distinti saluti

Prof. Marioluigi Bruschini



B